



COMUNE di SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ordinanza n. 25

del 17/07/2021

OGGETTO: obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le piazze di S. Croce Camerina e delle borgate, nonché in alcune vie del territorio comunale

IL SINDACO

- **Richiamate** le disposizioni normative in materia di epidemia da Covid 19 ;
- **Tenuto** conto del carattere particolarmente diffusivo della citata epidemia che ha portato il Governo italiano alla proclamazione dello stato di emergenza e alla messa in atto delle misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- **Atteso** che:
- - conseguentemente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con vari propri Decreti, ha emanato disposizioni riguardanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dal 21 giugno la Sicilia è inserita in **zona bianca**, come disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute dell'11 giugno 2021;
- il Ministro della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";

Considerato che

- la mascherina costituisce un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani;
- la presenza di turisti nel territorio comunale favorisce contribuisce ad accrescere situazioni occasionali in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito;
- la variante Delta del virus da Covid-19 risulta a contagiosità particolarmente elevata;

Atteso che nel territorio di S. Croce Camerina, negli ultimi giorni si sta assistendo ad una crescita esponenziale dei casi di contagio da Covid 19, per cui si rende necessario dover disporre l'uso della mascherina in tutte le Piazze del centro e delle borgate, e nelle vie dove si registra una maggiore affluenza di persone, quali : Roma, Caucana, Rinzivillo, Di Stefano, Martiri, G. Matteotti, G. Meli, Giardino, Conte Rosso, D. Alighieri, Solferino, A. Gramsci, Belvedere Capo Scalambri, Lungomare delle Anticaglie e A Vespucci, Isola pedonale di Casuzze (in C.so O. Atlantico);

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e in particolare l'art. 50, che individua nel Sindaco la massima autorità sanitaria locale;

Ritenuto per quanto sopra, di dover provvedere in merito;

ORDINA

- a partire dalla data odierna è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, **tutti i giorni** in tutte le Piazze del centro e delle borgate, e nelle seguenti vie: Roma, Caucana, Rinzivillo, Di Stefano, Martiri, G. Matteotti, G. Meli, Giardino, Conte Rosso, D. Alighieri, Solferino, A. Gramsci, Belvedere Capo Scalambri, Lungomare delle Anticaglie e A. Vespucci, Isola pedonale di Casuzze (in C.so O. Atlantico) e in ogni occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Nessun obbligo di indossare le mascherine per i bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034/71, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR n. 1199/1971;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune, inviata alla locale stazione Carabinieri, all'Associazione provinciale Confesercenti ed inviata al Corpo di Polizia Municipale per farla osservare e rimane in vigore fino a contraria disposizione.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone.

DISPONE

Altresì, di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito Istituzionale del Comune e con ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene inviata:

- al Prefetto della Provincia di Ragusa;
- alla Questura di Ragusa;
- al Commissariato di P.S;
- al Comando Compagnia Carabinieri;
- al Comando Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale
- al Direttore Generale ASL Ragusa

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza

AVVERTE

che, le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono punite, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

Ai sensi dell'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentito il pagamento in misura ridotta.



IL Sindaco
(dott. G. Bakone)